



Località e data **Fregona, 25/08/2024** ore **17.25**
 Oggetto **Decisione nr. 2** Doc. nr **2.3**

Da: **Commissari Sportivi**
 a: **Concorrente/Conduuttore Porcella Marco (lic. 202836 Int C/ROAD)**
Servizio Cronometraggio,
Direttore di Gara,
Tutti i Concorrenti

Nr. di pagine: 2

Allegati: -1

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto nr. 3 dei Commissari Tecnici, convocato con doc. nr. 4.1 e ascoltato il concorrente/conduuttore sopra menzionato, avendo considerato quanto sottoesposto, determinano quanto segue:

Vettura n.: 119 – Gruppo N-S/1600

Concorrente: PORCELLA Marco

Conduuttore: PORCELLA Marco

Fatto: Nel corso delle verifiche tecniche effettuate in parco chiuso al termine di gara 2 i CC.TT. hanno rilevato la mancanza del filtro aria e quindi la non conformità della vettura all'art 6.1 Allegato J Art. 254

Data e Ora del fatto: 25/08/2024 durante le verifiche d'ufficio al termine di Gara 2

Violazione: Art. 6.1 allegato J art. 254, Art. 128 RSN 2024 categoria C

Applicazione Articoli: Art. 210.3 paragrafo III del RSN 2024 (poteri dei Commissari Sportivi)
 Art. 15 Appendice 5 del RSN
 Art. 128 RSN 2024
 Art. 228 RSN 2024
 Art. 216 BIS RSN 2024
 Art. 227.10 RSN 2024

Decisione: Esclusione dalla classifica di Gara 2, depennare il conc. N.119 dalla classifica di gara 2, innalzare tutte le posizioni in classifica successive.

Motivazione: Nel corso delle verifiche tecniche d'ufficio svolte al parco chiuso, così come da autorizzazione concessa ai CCTT volte a verificare la presenza del filtro dell'aria così come previsto dall'art. 6.1 allegato J art.254, il Commissario Tecnico Delegato riscontrava la mancanza del suddetto filtro dell'aria come dal suo verbale (doc. 6.5)
 Con il doc n.4.1 è stato convocato il Concorrente N.119 Porcella Marco il quale alle ore 17:00 nel corso dell'audizione dichiara che durante Gara 1 si è verificato un funzionamento anomalo del motore. Il suo meccanico riscontrava un intasamento del filtro aria causato dal recuperatore d'olio. Il meccanico ad insaputa del concorrente chiudeva il gruppo filtrante senza inserire una nuova cartuccia al suo interno. Il Concorrente si scusa per quanto accaduto ed il mancato controllo dichiarando la propria buona fede.



Per questi motivi, il Conc/Cond N.119 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta; secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN 2024, senza dar atto ad ulteriori provvedimenti in merito.

Il Concorrente è stato informato che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi Presidente



Componente
Renzo Rosso

Ricevuta da parte del concorrente nr 119 – Porcella Marco della Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:

Data: 25/8/2024 Ora: 17:40 Firma:

Esposto alle ore 17.40 del 25/08/2024